

# **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE-ENTE DEL TERZO SETTORE "CENTRO EDUCAZIONE ALLA MONDIALITÀ APS"**

## **TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA**

### **ART. 1**

E' costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "Centro Educazione alla Mondialità APS". Assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale

Alla data dell'iscrizione al RUNTS (registro unico del terzo settore) la denominazione sociale diverrà "Centro educazione alla mondialità APS ETS" come previsto dal D.Lgs. 117/2017

L'Associazione fissa la propria sede in Milano cap. 20142 in via Voltri n° 28. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

## **FINALITA' ATTIVITA' ED AZIONI**

### **ART. 2**

#### **2.1. Finalità**

L'Associazione esercita attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività dell'Associazione hanno lo scopo di promuovere l'idea di mondialità quale idea di un'unica famiglia umana, fondata sulle competenze interculturali, e il dialogo fra le persone, all'interno e fra le comunità, le religioni e i popoli, avendo come riferimento la pace, la giustizia, il rispetto dei diritti umani, dei popoli e dell'ambiente.

L'Associazione riunisce quanti si interessano a promuovere la pace in ambito educativo, sviluppando un approccio all'educazione, alla formazione, all'orientamento e alla consulenza, che metta al centro e ricerchi la crescita dei soggetti dell'apprendimento, attento e rispettoso della storia e dell'esperienza della persona e dei soggetti collettivi dei processi di apprendimento.

#### **2.2. Attività**

Le attività che l'Associazione svolge in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, in riferimento alle tipologie declinate dall'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, sono le seguenti:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché' le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; g) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

### **2.3 Modalità ed azioni**

L'associazione persegue tali attività mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo, e non esaustivo, delle seguenti azioni:

- mettere a punto e diffondere strumenti informativi, di riflessione e didattici per la promozione degli obiettivi dell'Associazione
- stimolare iniziative di formazione e momenti di divulgazione per organizzare e presentare le informazioni in maniera accessibile e comprensibile a settori specifici del mondo educativo e formativo, così come ad un vasto pubblico;
- contribuire a sviluppare la discussione sull'educazione, la formazione e l'orientamento
- promuovere scambi, partenariati e azioni di solidarietà con altri soggetti e progetti educativi, formativi, culturali in Italia e in altri paesi del mondo ed in particolare con coloro che operano in situazioni svantaggiate attraverso progetti di cooperazione allo sviluppo.
- redigere, editare e diffondere giornali, periodici e/o pubblicazioni inerenti le finalità meglio precisate all'art. 2 del presente statuto, anche nei formati digitali;
- mettere a punto progetti per stimolare e contribuire al dibattito intorno ai temi della mondialità, intercultura, pace, conflitti, diritti umani, cooperazione, in ambito educativo e nel mondo dell'informazione, della formazione e dell'orientamento
- organizzare momenti di riflessione, attività di ricerca e studio e corsi di formazione su queste tematiche;
- mettere a disposizione borse di studio;
- dotarsi di propri strumenti di informazione e divulgazione ed avviare specifiche collaborazioni;
- promuovere e partecipare a progetti di cooperazione internazionale e cooperazione allo sviluppo. Per lo svolgimento della propria attività, l'Associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni economiche ritenute utili e necessarie. Potrà anche stipulare accordi, contratti, convenzioni o realizzare altre forme di collegamento con soggetti pubblici o privati che possono facilitare l'esercizio dell'attività sociale.

### **2.4. attività ulteriori**

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo

## **TITOLO II ASSOCIATI**

### **ART. 3**

Sono ammessi all'Associazione le persone fisiche e gli Enti, pubblici e/o privati, che dimostrano di condividere le finalità, le attività e le azioni di cui all'art. 2 dello Statuto, che si impegnano a collaborare per la loro realizzazione e che accettano il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone, l'impegno ad osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti ed a versare la quota associativa. Nella domanda, oltre ai dati identificativi deve essere comunicato l'indirizzo mail cui recapitare ogni comunicazione, incluse quelle formali previste dal presente statuto. E' responsabilità del socio comunicare le modificazioni successive a quanto inizialmente comunicato.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza.

Decorso tale termine in assenza di comunicazioni, la domanda si intende senz'altro accolta, fermo l'obbligo di provvedere alla comunicazione ed alla annotazione.

In caso di rigetto, la deliberazione deve essere adeguatamente motivata e l'interessato ha diritto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ad appellarsi al Collegio dei Probiviri che ha l'obbligo di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta,

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso.

#### **ART. 4**

Gli associati sono tenuti a:

- versare la quota associativa nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile né rimborsabile.
- rispettare le norme del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni
- rispettare le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi, alla esclusione dell'associato.

#### **ART. 5**

L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfettario

#### **ART. 6**

La qualità di associato si perde per decesso, recesso, mancato pagamento della quota associativa e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare, in forma scritta, anche via mail, al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere dal novero dei partecipanti. Il recesso non comporta alcun onere per l'associato.

Il mancato pagamento della quota associativa per oltre un anno dalla scadenza si considera quale recesso da parte dell'associato. L'esclusione dell'associato ha effetto dal trentunesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento salvo che nel frattempo la posizione debitoria sia sanata.

L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, è stabilita con delibera motivata del Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato che venga meno all'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni assembleari, o arrechi in qualunque modo danno morale o materiale all'Associazione, ovvero perda i requisiti previsti per l'ammissione ad associato.

L'esclusione dell'associato ha effetto dal trentunesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento adeguatamente motivato che deve essere annotato sul Libro degli Associati. Da tale data l'associato decade dall'esercizio dei diritti attivi e passivi.

## **ART. 7**

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee
- votare in assemblea purché iscritti nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione,
- usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dall'Associazione nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni assembleari;
- prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore
- esaminare il Libro degli associati, il libro dei verbali delle assemblee ed il libro dei verbali del Consiglio Direttivo ed ogni altro libro sociale dell'Associazione, previa richiesta scritta inoltrata al Consiglio Direttivo, che la deve evadere entro dieci giorni dal ricevimento. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

## **TITOLO III RISORSE ECONOMICHE BILANCIO E ADEMPIMENTI**

### **ART. 8**

#### **8.1. Risorse economiche**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

#### **8.2. Divieto di distribuzione degli utili ed obbligo di utilizzo del patrimonio**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017

L'associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

### **ART. 9 BILANCIO**

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. Entro i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione e il risultato economico dell'esercizio. Esso è informato ai principi di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività associativa.

#### **ART 10 BILANCIO SOCIALE**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

#### **ART. 11 SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti degli aderenti all'Associazione sia in prima sia in seconda convocazione.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lg. 117/2017.

#### **ART. 12 LIBRI SOCIALI**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente o dove definito dal Comitato Direttivo, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata al Comitato Direttivo

### **TITOLO IV ORGANI SOCIALI**

#### **ART. 13**

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Collegio dei probiviri
- Organo di controllo

- Organo di revisione legale dei conti
- Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito

## **ASSEMBLEA**

### **ART. 14**

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti gli associati, ancorché assenti o dissenzienti. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta esso ne riconosca la necessità e deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un suo delegato quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, con l'indicazione degli oggetti da trattare.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia. La convocazione avviene mediante avviso da esporsi nella sede sociale e da recapitarsi agli associati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Tale recapito avviene di norma per via telematica all'indirizzo mail comunicato dal socio all'atto dell'iscrizione con i successivi aggiornamenti. La mancata operatività del recapito non comporta inadempienza da parte dell'associazione. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno che sarà trattato. Vi può essere inoltre indicata la data dell'eventuale seconda convocazione.

### **ART. 15**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega scritta da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di due deleghe.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti sopra specificati. Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

L'Assemblea straordinaria e per le modifiche statutarie è costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e in seconda qualunque sia il numero degli aderenti presenti. Essa delibera a maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti dei presenti.

### **ART. 16**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati che abbiano interamente versato la quota di iscrizione. Ogni socio ha diritto ad un voto. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Fatto salvo quanto precisato all'articolo precedente, ogni associato che abbia diritto di intervenire può farsi rappresentare da un'altra persona, mediante delega scritta da presentare al Presidente dell'Assemblea e da conservare agli atti. Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano, con prova e controprova. Quando almeno un terzo dei presenti lo richieda, si provvede per appello nominale. Le elezioni delle cariche sociali si fanno per voto palese, salvo che l'Assemblea approvi, a maggioranza dei presenti, di procedere per voto segreto.

#### **ART. 17**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente, se nominato o da persona da lui delegata. L'Assemblea designa altresì il segretario ed eventualmente due scrutatori. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dai due scrutatori.

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **ART. 18**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 7 a 11 membri eletti dall'Assemblea ordinaria che ne stabilisce anche il numero. Gli amministratori rimangono in carica per il tempo fissato dall'Assemblea, che non può essere superiore a tre anni, e sono rieleggibili.

Se viene a mancare la maggioranza degli amministratori in carica si intende decaduto l'intero Consiglio Direttivo e gli amministratori rimasti in carica devono provvedere senza indugio a convocare l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio. Qualora uno o più membri del Consiglio Direttivo vengono a cessare per qualunque causa dal loro ufficio, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla loro sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, con maggioranza dei 2/3 dei suoi membri, può, per gravi motivi, revocare il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione. In tal caso, la delibera del Consiglio Direttivo di revoca deve essere ratificata dall'Assemblea degli associati entro trenta giorni dalla sua pronuncia. La revoca produce i suoi effetti dalla data della ratifica da parte dell'Assemblea. Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla ratifica dell'Assemblea in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

#### **ART. 19**

Il Consiglio nomina in suo seno un Presidente, ed eventualmente uno o più Vice Presidenti definendone gli ambiti di responsabilità e un Segretario.

#### **ART. 20**

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Esso può compiere in genere tutti gli atti e le operazioni che comunque rientrino nell'oggetto di cui all'art. 3, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizioni di legge o dello Statuto, siano espressamente riservati all'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispose il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispose tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,

- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati
- disciplina quanto relativo alle quote di adesione

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **ART. 21**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi membri. Esso delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità il voto del presidente vale doppio. I membri del Consiglio Direttivo debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati, o siano interessati il coniuge, nonché i parenti od affini entro il quarto grado.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato dal successivo Consiglio Direttivo.

#### **ART. 22**

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualsiasi grado e specie di giurisdizione. Egli adempie alle funzioni demandate dalla legge e dallo Statuto, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo ..

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione e verifica l'osservanza dello Statuto e del Regolamento. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi per tutti gli associati.

Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti o funzioni del proprio ufficio ad altri consiglieri, previa delibera del Consiglio Direttivo. Il Presidente cura la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo, corredandoli di idonee relazioni.

L'Assemblea, con il voto favorevole dei 2/3 più uno degli aderenti, può revocare il Presidente. In caso di dimissioni del Presidente decade l'intero Consiglio Direttivo.

#### **ART. 23**

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, sottoscrive i verbali e cura la custodia dei Libri sociali presso i locali dell'Associazione. Egli coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

### **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

#### **ART. 24**

L'Assemblea provvede, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, alla nomina del Collegio dei Probiviri, organo di garanzia interno, composto da tre componenti dell'Associazione, con il compito di dirimere le controversie che dovessero sorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione. I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni. L'incarico di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con la carica di consigliere. I Probiviri giudicano *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura alcuna. Delle riunioni e delle decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere



redatti i relativi verbali, trascritti su apposito libro e sottoscritti da tutti i membri del Collegio stesso. Il Collegio dei probiviri decade anche al verificarsi delle condizioni di legge che obbligano l'associazione a disciplinare l'Organo di controllo.

## **ORGANO DI CONTROLLO**

### **ART. 25**

L'organo di controllo, monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

## **ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

### **ART. 26**

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

## **TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 27 DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.

### **ART. 28 NORME TRANSITORIE**

- Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.
- L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS